

7/2019



CORTE DI APPELLO DI TRENTO  
SEZIONE PENALE



ORDINANZA

La Corte di Appello di Trento, sedente in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Francesco Forlenza	Presidente
Carmelo Sigillo	Consigliere
Ettore Di Fazio	Consigliere

a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale del giorno 30 gennaio 2019, sulla richiesta di data 13.11.2018 di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da XXXXXXXXXX nato a Kiev il 16.9.1968;

visti gli atti, osserva quanto segue.

Siga XXXXXXXXXX veniva arrestato il giorno 6.5.2016 in esecuzione di mandato a fini estradizionali emesso il 12.11.2015 dal Tribunale di Pechersky/Kiev (Ucraina) per reato di corruzione commesso il 14.5.2014.

Il Presidente della Corte di Appello convalidava nei termini l'arresto del predetto, il quale non prestava consenso alla estradizione ed allegava documentazione concernente sia la sua regolare presenza in Germania e in Italia, dove aveva comperato una casa a Portovenere (SP) per vivere con la giovane moglie e il figlioletto nascituro, sia la sua attività di avvocato impegnato nella lotta alla corruzione nel paese di origine, attività che causavano ingiuste condotte di persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità ucraine.

In data 15.6.2016 questa Corte pronunciava sentenza concedendo all'Ucraina la estradizione di S' XXXXXXXXXX

Istanze di revoca della misura cautelare venivano due volte richieste e altrettante volte respinte, nelle date 1.6.2016 e 24.6.2016, sicché XXXXXXXXXX pativa 191 giorni di detenzione dal 6 maggio 2016 al 18.11.2016, quando

veniva scarcerato dalla Corte di Cassazione che, in accoglimento del suo ricorso, con sentenza di data 17.11.2016 annullava la pronuncia di questa Corte ritenendo il ricorrente vittima di persecuzione e non concedendo la estradizione.

Il ricorrente ha formulato il 13.11.2018 istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, chiedendo ristoro nell'ammontare di 100.000 euro, inclusivo non solo del danno subito a seguito della non dovuta detenzione ma anche di quello conseguente al tradimento della moglie che, vistasi sola e abbandonata in Portovenere a seguito della carcerazione, allacciava una relazione sentimentale con un altro uomo, sicché il suo matrimonio falliva e seguiva la separazione giudiziale dei coniugi. La carcerazione inoltre gli impediva di assistere alla nascita e alla cura del figlio.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, osservando che l'istante, non avendo esperito i rimedi impugnatori avverso le due ordinanze di rigetto della revoca della cautela carceraria, ha concorso, con colpa ordinaria, a causare il danno, onde gli spetta l'indennizzo ordinario ma ridotto della metà nell'importo di euro 22.500.

Ciò posto, la Corte osserva, in rito, che la istanza è tempestiva e che non vi era altro titolo di detenzione né alcuna esecuzione penale pendente, e, nel merito, che la istanza va accolta, quantunque l'importo vada ridotto conformemente alle conclusioni assunte dalla Avvocatura dello Stato.

Infatti, la vicenda cautelare va letta alla luce della norma di cui al terzo comma dell'art. 714 c.p.p., per il quale le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione. Poiché, nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha sentenziato nel senso della insussistenza delle condizioni per l'extradizione, è altamente probabile per non dire quasi certo (con sufficiente prognosi *ex post*) che, ove l'istante l'avesse investita con ricorso ex art. 719 c.p.p. avverso le ordinanze cautelari, sarebbe stato applicato il disposto di cui al prefato art. 714 comma 3°, con conseguente scarcerazione.

Rinunciando all'impugnazione dei due provvedimenti *de libertate*, l'istante ha quindi, molto verosimilmente, contribuito al prolungamento della misura coercitiva a lui imposta in quel momento. Né vale molto sostenere che non possono farsi carico all'istante le scelte difensive dell'avvocato che lo ha



**STUDIO LEGALE  
CANESTRINI**  
Piazza Podestà, 10  
38068 Rovereto - Tn  
T +39.0464.436688  
F +39.0464.436648  
www.canestrinilex.it



assistito, perché è pure vero che le eventuali deficienze della difesa non possono farsi carico allo Stato appesantendone gli oneri economici a tutto danno dell'Erario.

Non pare dubbio, al riguardo, che sussistesse il dovere del danneggiato, sancito dagli artt. 1227, commi 1 e 2, del codice civile, di attivarsi al fine di mitigare e limitare le conseguenze dannose dell'evento per cui chiede ora ristoro. Stabilisce quest'ultima disposizione che: <<Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza>>.

Una tale condotta (omissiva) è valutabile in termini di colpa ordinaria (non grave) tale da giustificare una riduzione della metà dell'importo di legge che, in base al noto criterio aritmetico, è computato nella cifra di euro 235,82 per ogni giorno di carcerazione. Pertanto, evidenziato che l'istante ha trascorso 191 giorni di custodia in carcere, e che si perverrebbe alla somma massima di euro 45.041,62, operata la riduzione del 50% per il concorso colposo ordinario, l'importo in concreto spettante ammonta ad euro 22.500.

La Corte ritiene che l'importo sopra indicato non meriti alcun aumento, perché gli effetti ordinari della custodia in carcere devono ritenersi già monetizzati, in via di principio, dall'importo base previsto dalla legge, mentre aumenti che si discostino macroscopicamente dal criterio aritmetico, come quelli richiesti (euro 100.000), coordinati con quello equitativo sono legittimi solo in caso di conseguenze devastanti (patologie fisiche e psichiche) derivanti dalla ingiusta detenzione subita.

Ma dalla vicenda in esame non emerge un siffatto genere di conseguenze, non potendo attribuirsi alcun rilievo alle conseguenze "affettive" di cui l'istante parla (tradimento della moglie e separazione giudiziale dei coniugi), rimaste nei limiti delle conseguenze ordinarie e non tra quelle "immediate e dirette" (art. 1223 c.c.) della carcerazione, significativa ma non lunghissima (e che l'istante avrebbe potuto evitare). Risulta quindi fuorviante pretendere indennizzo perché la moglie abbia immediatamente cercato e trovato << *sostegno e conforto in un altro uomo* >>. Evidentemente il rapporto coniugale era retto da una base alquanto fragile se, come poi avvenuto, è

bastato l'arresto del marito a <<determinare l'evento del tradimento e dell'innamoramento della donna>> (come è scritto in istanza). Trattasi di autonome scelte affettive e personali della moglie, come tali per nulla "imposte" dalla detenzione del marito.

Conclusivamente, ritenuta la concorrente colpa ordinaria dell'istante, l'indennizzo spettante ammonta ad euro 22.500.

P.Q.M.

La Corte di Appello,

visto l'art. 314 c.p.p.,

liquida al soprageneralizzato S. , quale l'ingiusta detenzione, la somma di euro 22.500. Liquida in favore dello stesso

le spese del procedimento in complessive euro 1.800 (di cui euro 400 per fase di studio, euro 500 per fase introduttiva ed euro 900 per fase decisoria).

Trento, 30 gennaio 2019

Il Presidente estensore

Francesco Forlenza

CORTE DI APPELLO DI TRENTO  
Depositato in Cancelleria

Oggi 07 FEB. 2019

IL CANCELLIERE



F. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(G. Cagno)

NOTIFICA ORDINANZA DOS. 7/2/2019 (SOT) P.G. = DIF -  
IHP/DIF - UNED TN MAIL COM. X AVOCATURA STATO TN.  
NOS. 28/2/2019

ORDINANZA DIVENTA INDELEGABILE

N. 16/03/2019

F. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(G. Cagno)

PER CORRIERE CONTRASSEGNA

Trento il 15 APR. 2019

F. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(G. Cagno)

4